



COMUNE DI ARSIERO

Provincia di Vicenza
UFFICIO DEL SINDACO

Piazza F. Rossi n. 6
c.f. 00294880240
Tel. 0445.741305 int.1 – Fax. 0445.712295
PEC : comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Prot. n° 7749

Arsiero li 31.07.2020

ORDINANZA DEL 31-07-2020 N.76 R.G. contingibile e urgente a scopo precauzionale per limitare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19. Divieto di consumo di bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico fino alla data del 15 Ottobre 2020.

IL SINDACO

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n° 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, in cui all'art. 1 comma 8 viene “vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico...”;

VISTO che il medesimo decreto legge, all'art. 2, stabilisce il regime sanzionatorio, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, con il pagamento di una somma da € 400,00 a 3.000,00;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni”, con cui è stato riammesso lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ecc.), nel rispetto delle linee guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

CONSTATATO che la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento delle persone, soprattutto intente a consumare bevande (specie alcoliche) in strade e piazze, difficilmente controllabili;

RITENUTO , pertanto, necessario intervenire con un apposito provvedimento, a tutela della salute pubblica, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni che possano causare il ritorno dell'epidemia da Covid- 19 e i conseguenti danni alla salute pubblica adottando misure maggiormente restrittive atte ad evitare in ogni modo il rischio di assembramenti o situazioni in cui non possa essere garantito il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

DATO ATTO che tale intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità ed è finalizzato a tutelare la salute pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 pubblicato in G.U. n. 190 del 30.07.2020 con il quale viene prorogata la scadenza dei termini dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 15 Ottobre 2020 ;

VALUTATO, per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande dalla data odierna e fino al 15 Ottobre 2020 compreso, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, poiché il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco adotta “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti”;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art. 50;
- l'art. 32 della legge 833/78;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19";
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCovid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 Luglio 2020

FA DIVIETO

Per i motivi esposti in narrativa, a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande specialmente alcoliche di qualsiasi gradazione, dalla data odierna e fino al 15 Ottobre 2020 compreso, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi.

ORDINA

Il mantenimento rigoroso del rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza pari ad un metro e l'uso della mascherina in caso di distanza minore all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi;

INVITA

tutti i gestori di pubblici esercizi a collaborare (invitando gli avventori ad occupare i posti a sedere al fine di evitare assembramenti nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi) segnalando alle forze dell'ordine la presenza di comportamenti contrari alla normativa vigente e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed efficacia;

Ricorda ai medesimi che all'interno dei locali e nell'area concessa e/o adibita a plateatico devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento sociale e quanto altro previsto nelle Linee guida citate in premessa.

AVVISA

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n° 33.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino distaccamento di Piovene Rocchette
- Prefettura di Vicenza
- Questura di Vicenza
- Stazione Carabinieri di Arsiero

Il Sindaco

Meneghini prof. Cristina

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)